

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE

PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI ED ALLA SICUREZZA IN ESECUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO PER LE OPERE DI "POR FESR 2014-2020. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL'A.S.P. "CASA PER ANZIANI" DI CIVIDALE DEL FRIULI"

L'anno 201__ (duemila____), il giorno .. (.....) del mese di, nella sede dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Casa per Anziani" – Viale Trieste 42 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD), si conviene quanto segue:

1. L'Azienda Pubblica Servizi alla Persona (Casa per Anziani" di Cividale del Friuli – UD, C.F. e partita Iva 02460260306), rappresentata dal Dott. Denis CAPORALE – Direttore Generale dell'ASP affida a

1.1 _____ C.F./ P. Iva _____, libero professionista, con proprio studio in _____, via _____, iscritto all'Albo Professionale di _____ l'**incarico** di

◇ **Direttore dei Lavori** (ex art. 73 D.P.Reg 165/03 e equivalente della normativa nazionale)

1.2 _____ C.F./ P. Iva _____, libero professionista, con proprio studio in _____, via _____, iscritto all'Albo Professionale di _____ l'**incarico** di

◇ **Direttore Operativo** (art. 74 D.P.Reg 165/03 e equivalente della normativa nazionale)

1.3

◇ **Ispettore di Cantiere** (art. 75 D.P.Reg 165/03 e equivalente della normativa nazionale)

1.4

◇ **Responsabile Sicurezza in fase Esecutiva** (art. 73 D.P.Reg 165/03 e ex D. Lgs. 81/)

dei lavori di **ristrutturazione generale con ampliamento per il completo adeguamento funzionale e normativo in oggetto.**

PREMESSO

- che con Determinazione n° _____ del _____ si è proceduto ad indire gara di servizi a procedura aperta per l'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento per la realizzazione dei lavori in oggetto, e successivamente la Direzione Lavori, approvati i Capitolati d'Oneri, gli Schemi di Disciplinari d'Incarico e quantificata la spesa per la progettazione da mettere a base di gara;
- che con successiva Determinazione n° _____ del _____ si è aggiudicata definitivamente la gara ;
- che tale incarico, sia pure attribuito a più professionisti tra loro riuniti, non si configura come un incarico collegiale;
- che l'importo delle competenze professionali, anche suddivise, relative alle prestazioni professionali di cui al presente incarico sono state quantificate secondo lo schema di parcella allegato con le riduzioni offerte e non costituisce aggravio economico per l'ente rispetto all'incarico affidato ad un singolo professionista;
- che l'importo complessivo conseguente al Progetto Esecutivo per l'opera ammonta ad euro _____ di cui euro _____ per lavori e che sarà finanziato con risorse proprie, fondi europei e fondi regionali, anche attraverso mutuo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

2. I Professionisti svolgeranno l'incarico sotto la supervisione del Responsabile del Procedimento come individuato all'art. 5 della Legge Regionale 14/02 e s. m. i., di seguito denominata Legge, dal quale riceverà istruzioni in merito all'incarico di cui al punto 1.

3. In relazione al conferito incarico, il Professionista dovrà osservare le norme del Regolamento approvato con D.P.Reg. 165/03 e s.m.i. ed assumerà gli obblighi e le responsabilità stabilite dallo stesso e dal Capitolato d'Oneri relativamente alla prestazione professionale in narrativa.

Il Professionista incaricato della Direzione dei Lavori dovrà inoltre segnalare al Responsabile del Procedimento eventuali errori o omissioni da lui rilevate nel progetto esecutivo che possano comportare la necessità di varianti ai sensi del comma 1, lettera e) dell'art. 27 della Legge Regionale 14/02, come previsto dal Capitolato d'Oneri allegato al presente Disciplinare d'Incarico, prima dell'esperimento della gara e durante il corso dei lavori.

4. Gli onorari spettanti al Professionista per il conferito incarico saranno calcolati sulla base dell'importo totale lordo delle opere contabilizzate con riferimento alla tariffa professionale **con le riduzioni previste nell'offerta** oggetto dell'incarico, o in misura forfetaria se tale è stata l'offerta. La **liquidazione finale** farà seguito allo stato finale dei lavori ed all'emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Gli **onorari** sono determinati secondo le Classi e Categorie di cui al DM 17.06.2016 interessate: E.08, IA.02, IA.03 posto a base di gara e con l'applicazione del ribasso offerto;

Alle risultanze dei compensi precedenti e **con le riduzioni previste nell'offerta**, viene applicata la quota di legge per la Cassa di Previdenza e l'Iva sull'imponibile.

5. Laddove i **termini temporali** previsti per l'espletamento di procedure non venissero rispettati (p. es. inoltro dei verbali di sospensione al RUP oltre i 5 giorni ex art. 82 co. 3 DPR 165/03, SAL ecc.), questi avranno efficacia a partire dal giorno del loro ricevimento e, per i Verbali, da quinto giorno antecedente, ed al professionista sarà applicata una **penale di euro 50** per ogni giorno di ritardo, fatto salva ogni altra azione o responsabilità del professionista stesso anche nei confronti dell'Appaltatore per l'omissione o il ritardo. L'importo delle penali sarà detratto dalle liquidazioni di cui al punto successivo.

6. Modalità di pagamento: il **pagamento delle competenze** dovute e delle relative spese per le prestazioni di D.L. avrà luogo **esclusivamente a seguito di fatturazione elettronica**, con le seguenti modalità:

- **acconti** proporzionali e contestuali all'erogazione dei pagamenti all'Impresa appaltatrice delle opere in argomento (SAL) nella misura del 90% dell'importo dovuto e maturato secondo i valori di cui al punto 4;

- **saldo** e liquidazione finale successiva all'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione ed all'agibilità delle opere eseguite.

7. Nel caso che il Professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Responsabile del Procedimento, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico, il Responsabile del Procedimento che ne riferirà all'organo competente per la conseguente decisione.

La decisione dell'organo competente è provvisoriamente esecutiva.

Se il Professionista non ottempererà a tale decisione, il Responsabile del Procedimento ne riferirà con le proposte che riterrà del caso.

Sulle proposte del Responsabile del Procedimento deciderà l'organo competente, sentito nel merito anche il Professionista, ed il relativo provvedimento avrà immediatamente esecuzione.

Nel caso che l'ASP decida la cessazione dell'incarico, fatta salva ogni eventuale azione risarcitoria, spetteranno al Professionista gli onorari ed il rimborso spese di cui all'art. 4 in proporzione all'avanzamento dei lavori, **senza altro indennizzo**.

Relativamente al **Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione** si applicherà il comma 8 dell'art. 90 del D. Lgs. 81/15 che avrà effetto immediato;

8. Tutte divergenze e/o le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione del presente disciplinare e della sua applicazione, qualora non sia possibile una composizione bonaria in via amministrativa sperando, quando possibile, anche risoluzione transattiva delle vertenze, il Foro competente è quello di Udine. **E' esclusa la competenza arbitrale.**

9. Per quanto non esplicitamente detto nel presente Disciplinare si fa riferimento, per quanto applicabile, alla Tariffa Nazionale per gli ingegneri ed architetti ex DM 17.06.2016 ed a quelle per i geometri e per i periti.

10. Sono a carico del Professionista tutte le spese inerenti il presente atto, se ed in quanto dovute.

11. Ai fini del presente incarico il Professionista elegge domicilio presso la Sede dell'ASP in Cividale del Friuli.

12. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si richiamano le ulteriori disposizioni vigenti in materia oltre alla disciplina dei libri IV e V del C.C.; il presente atto costituisce altresì obbligazione di risultato del/dei professionisti, assunta in proprio o per la società o raggruppamento che rappresentano, ed essi dovranno adempiervi con la diligenza e secondo le ulteriori prescrizioni indicate all'articolo 1176 e segg. del C.C.

13. Il professionista, sottoscrivendo il presente atto, dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, anche con le altre figure interessate all'appalto, e rende la dichiarazione prevista dall'art. 7 della Legge 55/90 attestando di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico e dei propri conviventi di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative inerenti la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui al presente incarico. Il professionista si impegna inoltre a comunicare eventuali incompatibilità che potessero insorgere in corso dell'incarico, anche nei confronti della Ditta appaltatrice.

14. Il presente atto, redatto nella forma della **scrittura privata**, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

* * * * *

Allegati: Il professionista allega copia della propria **polizza** generale di responsabilità civile professionale di cui all'art. 30 della LR 14/02.

Fatto triplice originale, confermato e sottoscritto.

Il/I Professionista/i

**Il Direttore Generale
dott. Denis CAPORALE**

Per presa visione del Capitolato d'Oneri ed **accettazione esplicita** ai sensi dell'art. 1341 C.C. dei seguenti articoli:

- **Disciplinare:** 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 13

- **Capitolato d'Oneri:** 3.7, 3.8, 3.9, 3.10,
3.11, 3.14, 4.2, 4.3 e 4.4

Il/I Professionista/i

Cividale del Friuli _____

ALLEGATO "A" al DISCIPLINARE d'incarico**CAPITOLATO D'ONERI****1. PREMESSE E DEFINIZIONI.****Art. 1.1. - Oggetto del capitolato d'oneri.**

1. Il presente capitolato d'oneri disciplina gli incarichi professionali di natura tecnica, in qualunque modo conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura **per la direzione dei lavori pubblici**, nonché le prestazioni accessorie o comunque connesse o riconducibili all'esecuzione dei lavori pubblici, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, quello nel cantiere e l'incarico di collaudo, nei limiti del CRE della norma, come di seguito descritte.

DIREZIONE dei LAVORI**Art. 1.2 - Definizioni**

1. Ai fini dell'interpretazione del presente Capitolato d'Oneri si assumono le seguenti definizioni:
- a) per "legge quadro" si intende la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e tutte le successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore della L.R. 14/02;
 - b) per "capitolato speciale" si intende il capitolato speciale d'appalto integrante lo schema di contratto richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
 - c) per "regolamento sulla qualificazione" si intende il regolamento di attuazione di cui all'articolo 8 della legge quadro, approvato con D. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34;
 - d) per "legge fondamentale" si intende la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per la parte vigente;
 - e) per "decreto" o "decreto sicurezza" si intende il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f) per "T.U. sugli Espropri" si intende il D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 come modificato dal D. Leg. 27 dicembre 2002 n° 302
 - g) per "LR14/02" o "Legge Regionale" o "Legge" si intende la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici» e s.m. i.;
 - h) per "Regolamento Regionale" o "Regolamento" o per "DPRReg 165/03" si intende il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. - «Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 14/2002 recante «Disciplina organica dei lavori pubblici» e s.m.i.;
 - i) per "Capitolato Generale" o "Capitolato" o per "DPRReg 166/03" si intende il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 166/Pres. «Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale di cui all'articolo 34 della legge regionale 14/2002»;
 - j) per "Codice dei Contratti" o "Codice" si intende il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.» e s.m.i.
2. Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato d'oneri si assumono inoltre le seguenti definizioni:
- a) per "progetto" si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il solo livello o il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della disposizione;
 - b) per "progettista" si intende/ono il/i tecnico/i incaricato/i della redazione del progetto e responsabile/i del medesimo;
 - c) per "direzione dei lavori" si intendono i compiti connessi alla direzione dei lavori, dall'attestazione di appaltabilità dell'opera alla approvazione definitiva del collaudo o del certificato di regolare esecuzione se i lavori non sono soggetti a collaudo, fino al rilascio del certificato di Agibilità se previsto per il tipo di opera;
 - d) per "direttore dei lavori" si intende l'Ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto (il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima), ovvero costituito da un direttore dei lavori vero e proprio e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere; per direttore dei lavori si intende altresì di norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il responsabile della contabilità dei lavori e dell'accertamento della loro regolare esecuzione in conformità al progetto, alle perizie e al con-

tratto; l'esplicitazione di compiti, competenze e responsabilità sono dettagliatamente descritte negli articoli 73, 74, 75 e 76 del Regolamento Regionale;

e) per "coordinamento" si intende il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere ai sensi del decreto legislativo 81/08; per "coordinamento progettuale" si intende il coordinamento nella fase della progettazione ai sensi dell'articolo 89 del predetto decreto 81 e con i compiti di cui al successivo art. 91; per "coordinamento esecutivo" si intende il coordinamento della sicurezza nella fase dell'esecuzione dei lavori ai sensi del medesimo articolo 89 e con i compiti e le responsabilità di cui al successivo art. 92 dello stesso decreto;

f) per "coordinatore" si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione, ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto; per "coordinatore per la progettazione" e per "coordinatore per l'esecuzione" si intendono rispettivamente i tecnici incaricati e responsabili del coordinamento progettuale e del coordinamento esecutivo;

h) per "collaudo" si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale, affidate a soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori;

i) per "collaudatore" si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso d'opera ovvero statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della disposizione, o nel caso, la commissione di Collaudo;

l) per "responsabile del procedimento" si intende il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 5 della legge regionale e/o dell'art. 10 del Codice;

m) per "responsabile del servizio" si intende il dirigente, il funzionario o l'istruttore che ha la responsabilità dell'ufficio tecnico dell'amministrazione committente, ovvero dell'unità operativa o dell'area tecnica alla quale, nell'ambito organizzativo della stessa amministrazione committente, è ricondotta la potestà decisionale per la gestione e l'esecuzione del lavoro pubblico;

n) per "Autorità" e "Osservatorio" si intendono rispettivamente l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ora autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6, del Codice dei Contratti e l'Osservatorio sui lavori pubblici, ora Osservatorio sui contratti pubblici, anche con riferimento alla sezione regionale di competenza, di cui all'articolo 7, del Codice;

o) per "piano" e per "fascicolo" si intendono rispettivamente il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto 81/08 e il fascicolo di cui all'art. 91, contenenti le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi cui sono esposti, ivi compresi i quelli particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. 81/08, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV dello stesso;

p) per "supporto informatico" si intendono dei files archiviati su floppy disk o compact disk, in formati standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei formati richiesti dal responsabile del procedimento;

q) per "schede" si intendono le schede, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, previste per la trasmissione delle notizie inerenti i lavori pubblici all'osservatorio e diffuse dall'Autorità;

r) per "notizie istruttorie" si intendono tutte le notizie che fossero richieste dall'Autorità, anche tramite il relativo servizio ispettivo o l'osservatorio, sia nell'ambito di normali rilevazioni statistiche che nell'ambito dell'attività istruttoria, ispettiva, di vigilanza o repressiva, svolta dalla stessa Autorità, ovvero richieste dagli organi della revisione contabile dell'ente appaltante o dalla magistratura, sia ordinaria che amministrativa o contabile.

s) per "amministrazione" si intende l'amministrazione committente.

t) per "intervento complesso" si intendono le opere o impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità;

u) per "lista" si intende la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, da utilizzare per l'offerta a prezzi unitari.

3. Per progettista, direttore dei lavori e collaudatore, si intendono sia il tecnico singolo che abbia assunto l'incarico in forma individuale che l'associazione professionale, la società di ingegneria, l'associazione temporanea tra i predetti soggetti o i tecnici titolari di incarico collegiale.

Art. 1.3 - Disposizione contrattuale.

1. Il presente Capitolato d'Oneri, debitamente sottoscritto in ogni pagina dal/i professionista/i, costituisce parte integrante e sostanziale del Disciplinare di Incarico.

2. DISCIPLINA DEGLI INCARICHI.

Art. 2.1 - Incarichi collegiali ed affidamento a terzi.

1. Nel caso di Direzione Lavori, essendo prevista dalla norma un Ufficio di Direzione Lavori, costituito da un Direttore e dei Lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di Direttore Operativo o di Ispettore di Cantiere, non possono sussistere incarichi collegiali.
2. Per le medesime ragioni, tutte le prestazioni devono essere eseguite dal tecnico o dai tecnici incaricati dall'Amministrazione, nei rispettivi ruoli, senza possibilità di affidamento a terzi. Non è ammessa alcuna forma di subappalto.
3. Nell'atto di incarico e nel Disciplinare devono essere univocamente individuate le singole professionalità che compongono l'Ufficio di Direzione dei Lavori ed i compiti e le competenze a ciascuna di esse affidati. Nel caso di incarico ad Associazioni di professionisti, Società di professionisti o di ingegneria e/o loro raggruppamenti, queste dovranno indicare i nominativi dei soggetti che assumeranno personalmente gli specifici singoli incarichi.

3. UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

Art. 3.1 - Ufficio Direzione Lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima di ogni affidamento, istituiscono un Ufficio di Direzione Lavori, costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di Direttore Operativo e/o di Ispettore di Cantiere.
2. L'Ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
3. **Attesa la particolare situazione degli interventi da eseguire, è prevista l'obbligatorietà della presenza quotidiana di un componente dell'Ufficio di Direzione lavori più quella, almeno settimanale, del Direttore dei Lavori. L'effettiva presenza in cantiere di tali figure dovrà essere riportata sul Giornale dei Lavori e sottoscritta con firma autografa dal singolo soggetto.**
4. **La ripetuta mancanza ingiustificata di tale presenza, previa diffida ad adempiere, comporterà la decadenza del soggetto dall'incarico, la segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, all'Ordine o Collegio di appartenenza, ed ogni azione di rivalsa che la Stazione Appaltante riterrà di effettuare a propria tutela.**

Art. 3.2 - Direttore dei lavori

1. Il Direttore dei Lavori è **figura unica** e cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'Ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Rientrano tra le competenze del Direttore dei Lavori i contatti ed il supporto ai collaudatori, anche in caso d'opera.
3. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche e tutti i compiti attribuiti al Direttore dei Lavori e in particolare:
 - responsabilità dell'accettazione di materiali e prodotti per uso strutturale;
 - vigilanza sulla produzione occasionale di componenti prefabbricati;
 - verifica della validità del programma di controllo di qualità ai fini della modifica dei coefficienti parziali da adottare nelle verifiche agli stati limite di opere che impieghino componenti prefabbricati.
4. In aggiunta alle attività ed ai compiti espressamente demandati dal presente Disciplinare e dal Regolamento, al Direttore dei Lavori fanno altresì carico:
 - a) la verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; tale verifica deve essere effettuata in occasione di ogni pagamento delle rate di acconto e del saldo dei lavori, anche con riferimento ai subappaltatori autorizzati, a far data dall'attivazione del sistema di certificazione sulla base del documento unico di cui all'articolo 30, comma 2 della legge;
 - b) la verifica di validità e l'eventuale integrazione del programma di manutenzione, dei manuali d'uso, dei ma-

nuali di manutenzione e, a lavori ultimati, la partecipazione ad eventuali incontri finalizzati al rilascio dell'abitabilità.

Art. 3.3 - Direttori operativi

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il Direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei lavori.
2. Ai Direttori operativi possono essere affidati dal Direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
 - b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore di cantiere;
 - c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
 - d) assistere il Direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
 - e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al Direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
 - f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
 - h) collaborare alla tenuta dei libri contabili.

Art. 3.4 - Ispettori di cantiere

1. Gli assistenti con funzioni di Ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di Ispettore è ricoperta da una persona che esercita la sua attività in non più di un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
2. Agli Ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
 - a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
 - b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
 - c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
 - d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
 - e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
 - f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
 - g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal Direttore dei Lavori.

Art. 3.5 - Sicurezza nei cantieri - Coordinatore per esecuzione.

1. Le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono di norma svolte da **persona distinta dal Direttore dei Lavori** avente i requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs 81/08 necessari per l'esercizio delle relative funzioni. Fa parte dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, ma non ha alcuna dipendenza dal Direttore dei Lavori, in quanto dipende direttamente dal RUP in quanto Responsabile dei Lavori.

Art. 3.6 - Finalità e compiti della direzione dei lavori

1. Alla direzione dei lavori fanno capo il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico - contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in conformità alla disciplina contrattuale.
2. Il direttore dei lavori cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto; egli ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, e costituisce l'interlocutore esclusivo dell'appaltatore, dell'amministrazione appaltante in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto e tramite tra committente ed esecutore.

3. Al direttore dei lavori fanno altresì carico tutte le attività e i compiti allo stesso demandati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e, qualora l'ufficio di direzione dei lavori sia costituito da un solo soggetto, anche le disposizioni relative alla direzione operativa e all'ispettorato di cantiere.
5. Se non diversamente disposto dal disciplinare di incarico, nella direzione dei lavori sono compresi tutti gli adempimenti, gli obblighi e le prestazioni relative alla contabilità e all'accertamento della regolare esecuzione.
6. Qualora i lavori, in funzione delle loro caratteristiche e della loro entità, siano sottratti all'obbligo della nomina dei coordinatori e della redazione del piano di sicurezza, nella direzione dei lavori sono compresi tutti gli adempimenti, gli obblighi e le prestazioni connesse alla sicurezza nel cantiere.

Art. 3.7 - Certificato di appaltabilità e documentazione contrattuale.

1. Di norma prima che si provveda alla pubblicazione del bando di gara, il direttore dei lavori rilascia un certificato delle verifiche da esso effettuate in merito alla coerenza ed alla completezza degli elaborati progettuali relativamente all'opera prevista che quindi è realizzabile con tale progetto e con il quale dichiara inoltre che, in relazione al terreno, al tracciamento e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori, è stata accertata la corrispondenza del progetto dei lavori alle condizioni di fatto riscontrate e che non è intervenuta alcuna variazione che richieda modifiche al progetto approvato. Tale certificato è trasmesso immediatamente al responsabile del procedimento.
2. Prima che si proceda alla stipulazione del contratto il direttore dei lavori accerta che siano stati eseguiti tutti gli adempimenti richiesti al coordinatore per l'esecuzione e all'aggiudicatario in materia di piani di sicurezza. Resta fermo quanto prescritto dall'articolo 3.6 comma 6.
3. Prima che si proceda alla consegna dei lavori il Direttore dei Lavori richiede al responsabile del procedimento una copia della seguente documentazione, che conserva in proprio:
 - a) verbale di cantierabilità, sottoscritto dallo stesso responsabile e dall'appaltatore, circa la permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
 - b) contratto d'appalto, debitamente registrato o con l'annotazione della pendenza della registrazione; in quest'ultimo caso è trasmessa successivamente una copia registrata non appena disponibile;
 - c) dichiarazioni dell'appaltatore, presentate in sede di procedura di gara, relative a:
 - 1) iscrizione alla Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura;
 - 2) eventuale atto di mandato e di procura per associazioni temporanee o consorzi;
 - 3) eventuale manifestazione di volontà di affidamento di lavori in subappalto o cottimo;
 - d) foglio dell'offerta (in caso di aggiudicazione con il criterio del ribasso percentuale) o lista dell'offerta (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta a prezzi unitari) relativa all'appaltatore, se non allegati al contratto;
 - e) nominativo e recapito del direttore tecnico e della Sicurezza del cantiere per conto dell'impresa appaltatrice e, se diverso, del soggetto delegato a rappresentare l'impresa stessa.

Art. 3.8 - Sicurezza nel cantiere. - Controllo degli adempimenti relativi alla manodopera e al subappalto.

1. Qualora il cantiere non sia assoggettato all'obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza e alla redazione del piano di sicurezza, il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano sostitutivo e del piano operativo di cui all'articolo 31 della legge regionale.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1, si accerta presso il responsabile del procedimento che sia avvenuta la trasmissione agli organi di controllo della notifica preliminare, se dovuta ai sensi dell'articolo 99 del decreto 81/08, e ne acquisisce copia completa degli estremi della predetta trasmissione.
3. Negli stessi casi di cui al comma 1, le attività e le competenze attribuite al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che siano comunque obbligatorie in materia di sicurezza nel cantiere, sono in capo al direttore dei lavori.
4. Ferme restando le competenze del coordinatore per la sicurezza e dell'appaltatore, il Direttore dei Lavori deve verificare, nei modi che ritenga più efficaci, contemperando i principi della semplificazione e della certezza, la correttezza degli adempimenti dell'esecutore in materia di rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, contrattuali e retributivi nei confronti della manodopera, sia in relazione ai dipendenti propri che a quelli delle imprese subappaltatrici.
5. A tal fine egli può richiedere l'esibizione dei documenti di identità ai soggetti presenti in cantiere, l'esibizione di libri matricola e di altra documentazione amministrativa che comprovi l'appartenenza del personale ad una de-

terminata impresa.

6. Egli può altresì richiedere l'esibizione dei documenti amministrativi comprovanti la titolarità del possesso di macchine operatrici o mezzi d'opera presenti in cantiere.
7. Il direttore dei lavori deve verificare periodicamente, sulla base delle prescrizioni legislative e regolamentari o comunque previste dal capitolato speciale, la regolarità degli adempimenti di cui al comma 1 richiedendo all'impresa esecutrice copia dei versamenti effettuati ai fini contributivi, previdenziali, assicurativi, contrattuali e retributivi, a favore della manodopera impiegata in cantiere, compresa l'eventuale esibizione di copia delle buste - paga.
8. Egli ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al responsabile del procedimento le irregolarità riscontrate nell'ambito dell'attività di cui al presente articolo, salvo che si tratti di mere irregolarità formali o procedurali per le quali non siano previste sanzioni di alcun genere.
9. In caso di subappalto il responsabile del procedimento trasmette, appena efficace, l'atto autorizzativo al Direttore dei Lavori al fine del controllo, da parte di questi, della legittimità della presenza in cantiere di maestranze diverse da quelle dell'Appaltatore.
10. Il Direttore dei Lavori, anche attraverso gli altri componenti dell'Ufficio ed in particolare del Coordinatore per la sicurezza, è responsabile dell'accesso nel cantiere di personale estraneo all'Ufficio stesso che non appartenga all'Appaltatore o ai subappaltatori debitamente autorizzati, o all'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante.

Art. 3.9 - Conduzione dei lavori: sospensioni, riprese, proroghe.

1. Le sospensioni dei lavori, disposte dalla direzione dei lavori, possono essere concesse:
 - a) per cause previste dall'art. 22 del Capitolato Generale;
 - b) sulla base di specifiche previsioni del capitolato speciale finalizzate ad interruzioni funzionali correlate a specifiche esigenze delle diverse fasi lavorative.
2. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori deve ordinare la ripresa dei lavori redigendo apposito verbale. Costituisce inadempimento del Direttore dei Lavori il caso in cui l'appaltatore, ritenendo cessate le cause della sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, abbia diffidato per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi. Ripetute violazioni a tale obbligo comportano la rescissione del contratto professionale in danno del professionista, fatti salvi eventuali danni.
3. Il Direttore dei Lavori può, su richiesta motivata dell'appaltatore, qualora per causa non imputabile all'appaltatore medesimo non sia possibile ultimare i lavori nei termini fissati dal contratto, proporre al responsabile del procedimento che venga concessa all'appaltatore una proroga.
4. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento **entro il quinto giorno** naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro dieci giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Amministrazione.
5. La sospensione dei lavori opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
6. Qualora un verbale di sospensione lavori sia stato trasmesso al responsabile del procedimento dopo il quinto giorno dalla redazione, ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, la sospensione avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al protocollo; ogni responsabilità in merito ricadrà in tale caso sulla direzione dei lavori senza necessità di messa in mora. Analoghe disposizioni operano per la trasmissione del verbale di ripresa dei lavori e per gli altri documenti contabili con scadenze imperative.

Art. 3.10 - Conduzione dei lavori: interferenze di soggetti della stazione appaltante.

1. Il Direttore dei Lavori non può far eseguire lavori diversi, o con modalità diverse, o in tempi diversi o comunque

non in conformità agli atti progettuali approvati. Ogni violazione di tale divieto ricade sotto la sua diretta responsabilità.

2. La disposizione di cui al comma 1 è efficace e vincolante anche nel caso le variazioni siano ordinate o richieste da soggetti appartenenti a qualsiasi titolo all'Amministrazione appaltante ovvero a rappresentanti legali della stessa se non supportata dagli atti amministrativi necessari.
3. Qualora la violazione del divieto di cui al comma 1 sia dovuta comunque a ordini o richieste fatte in forma scritta da parte dei soggetti di cui al comma 2, il Direttore dei Lavori può presentare tale ordine o richiesta a giustificazione della variante, tuttavia tale circostanza non lo esonera dalle proprie responsabilità ma può essere valutata solo quale attenuante e presa in considerazione ai fini del grado di ingerenza dei soggetti incompetenti e dell'eventuale ripartizione delle responsabilità, secondo i normali principi dell'ordinamento giuridico.
4. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1 le modifiche:
 - a) di carattere marginale di cui all'articolo 27, comma 7 della legge regionale;
 - b) di miglioramento di cui all'articolo 27, comma 3 della legge regionale, se preventivamente autorizzate per iscritto dal responsabile del procedimento a seguito di idonea perizia suppletiva debitamente approvata, sia laddove comportino aumento dell'importo del contratto, sia soltanto variazioni delle singole lavorazioni o di gruppi omogenei delle stesse oltre il quinto d'obbligo;
5. Le modifiche di cui al comma 4 lettera a) possono essere richieste o ordinate dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori il quale, qualora non le condivida, può disattenderle motivatamente, assumendone le relative responsabilità. Non rientra invece nelle facoltà della Direzione lavori disattendere alle variazioni di cui al comma 4 lettera b) ordinate dall'Amministrazione una volta divenute efficaci;
6. In ogni altro caso tutte le varianti devono essere debitamente autorizzate dall'Amministrazione ai sensi di legge e di regolamento, pena la responsabilità anche contabile del direttore dei lavori per la loro esecuzione non autorizzata.

Art. 3.11 - Varianti in corso d'opera.

1. Fermi restando i limiti e i divieti di cui all'articolo precedente, nella prestazione di direzione dei lavori sono compresi tutti gli adempimenti, con la redazione della relativa documentazione e dei pertinenti elaborati, necessari alla esecuzione delle modifiche di cui al comma 4 lettera a) del medesimo articolo.
2. Alle altre varianti in corso d'opera, estranee alle fattispecie di cui al comma 1, si applicano le disposizioni per la progettazione esecutiva, in quanto compatibili; in tal caso, sempre che il direttore dei lavori sia il redattore delle predette varianti, egli assume a tale scopo la qualità di progettista con gli obblighi e le responsabilità conseguenti;
3. Qualsiasi variazione di cui al precedente art. 3.10, punto 4, lettera b) dovrà essere preventivamente autorizzata; non sono ammesse perizie "in sanatoria" che potranno comportare responsabilità contabile a carico del direttore dei lavori; è ammissibile soltanto una perizia finale di assestamento all'interno del valore del contratto; per la redazione di tale perizia, ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, non è previsto alcun compenso professionale.

Art. 3.12 - Rapporti con l'Autorità.

1. Il direttore dei lavori è destinatario delle attività istruttorie dell'Autorità, per le richieste a lui indirizzate ovvero indirizzate all'Amministrazione ma aventi per oggetto la conduzione tecnica o economica dei lavori ovvero gli adempimenti contrattuali.
2. Il direttore dei lavori redige le relazioni scritte che fossero necessarie, su richiesta del responsabile del procedimento, al fine di corrispondere alle esigenze istruttorie dell'Autorità o degli organi tecnici della stessa.

Art. 3.13 - Rapporti con l'Amministrazione Appaltante.

1. La prestazione di direzione dei lavori comprende la partecipazione del direttore dei lavori, direttamente o tramite propri associati o assistenti, alle riunioni degli organi collegiali dell'Amministrazione, alle riunioni convocate presso la stessa Amministrazione o sul cantiere, per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione all'esecuzione dei lavori, alla interpretazione del contratto, alle controversie e ogni altro adempimento connesso.

2. La prestazione comprende altresì:
 - a) la redazione di controdeduzioni e della relazione riservata in relazione alle eventuali riserve presentate dall'impresa esecutrice;
 - b) la redazione di controdeduzioni o di una relazione in relazione alle eventuali contestazioni o esposti presentati da terzi circa l'andamento dei lavori.
3. Il direttore di lavori ha il diritto di pretendere dal responsabile del procedimento la consegna tempestiva di ogni atto, documento o altra informazione in possesso dell'Amministrazione, concernenti la conduzione del lavoro, con particolare riguardo alle richieste e autorizzazioni al subappalto, ai relativi contratti, all'emissione dei certificati di pagamento e alla corrispondenza che l'impresa esecutrice abbia eventualmente fatto pervenire direttamente all'Amministrazione.

Art. 3.14 – Certificato di Regolare Esecuzione

1. Rientra tra le competenze del direttore dei lavori la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere se applicabile all'appalto dei lavori ai sensi dell'art. 29 della Legge regionale e se non diversamente scelto dall'Amministrazione. In questo caso al Direttore dei Lavori – Collaudatore, si applicano le incompatibilità di cui all'art. 29 comma 5 della Legge e 129 del Regolamento.
2. Il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed assume la valenza di certificato di collaudo cui si applicano gli articoli 133 e seguenti del Regolamento. Nel caso di ritardata emissione del documento si applicheranno le sanzioni di cui al punto 5 del "Disciplinare" ed ogni eventuale responsabilità graverà sul professionista inadempiente.
3. Il Certificato di regolare esecuzione, oltre a quanto previsto dal Regolamento, deve certificare **esplicitamente** la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto approvato ed alle eventuali varianti, la regolarità della loro esecuzione in funzione delle norme contrattuali e delle disposizioni impartite, l'avvenuta ottemperanza a tutte le prescrizioni, pareri o nulla osta emanati degli Enti superiori sul progetto eseguito (VVF, ASL, Soprintendenza, CVLPS ecc.) e, ai fini dell'agibilità dell'opera, deve inoltre contenere specifiche dichiarazioni in merito alla conformità dell'impianto elettrico, alla conformità dell'impianto termico, e, se l'opera lo prevede, l'attestato di avvenuta prosciugatura dei muri e di salubrità degli ambienti, le documentazioni e le certificazioni necessarie all'avvio dell'esercizio provvisorio ai fini del rilascio del Certificato Prevenzione Incendi ed all'ottenimento del nulla osta da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. A parte dovrà essere predisposta una relazione riservata sul comportamento dell'Impresa in merito all'appalto ai fini SOA. La mancanza anche di parte della documentazione prevista nel presente punto comporterà l'impossibilità di approvazione del CRE che verrà considerato non emesso ai fini di cui al punto precedente.
4. Nel caso di Certificazioni che possono essere rilasciate solo successivamente al collaudo, la Direzione Lavori resta obbligata nei confronti dell'Amministrazione a partecipare alle commissioni che rilasceranno tali certificazioni.
5. L'adempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce presupposto di legittimità per l'emissione dell'atto di liquidazione a favore del Direttore dei lavori della rata di saldo delle competenze professionali.

4. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE.

Art. 4.1 - Prestazioni.

1. Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore durante l'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'articolo 92 del decreto 81/08, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato d'Oneri e dal suddetto articolo, consistono in sintesi in:
 - a) verifica dell'applicazione del piano, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
 - b) verificare dell'idoneità del piano operativo, sia all'inizio dei lavori che nel corso degli stessi;
 - c) organizzazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, e della loro reciproca informazione;
 - d) verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali;
 - e) segnalazione, al responsabile del procedimento, delle inosservanze alle disposizioni normative e alle prescrizioni del piano con proposta di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o risoluzione del contratto e adempimenti conseguenti in caso di inattività da parte del responsabile del procedimento;
 - f) sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Il coordinatore si accerta presso il responsabile del procedimento che sia avvenuta la trasmissione all'organo di controllo della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto 81/08, e ne acquisisce copia completa con gli estremi della predetta trasmissione.

Art. 4.2 - Adempimenti preventivi alla stipulazione del contratto o, se anteriore, all'inizio dei lavori.

1. Qualora il coordinatore per l'esecuzione sia un soggetto diverso dal coordinatore per la progettazione, entro 10 giorni dalla comunicazione di nomina e comunque **prima dell'inizio delle procedure di affidamento dei lavori**, egli deve esprimersi sulla **congruità e adeguatezza del piano di sicurezza** allegato al Progetto esecutivo. Qualora riscontri necessità di adeguamenti o modifiche deve comunicare immediatamente al responsabile del procedimento le proprie proposte, corredate, se necessario, dalle eventuali integrazioni economiche dei costi per la loro attuazione. Qualora egli non si esprima nel termine sopra indicato, il piano si intende condiviso senza riserve sotto tutti gli aspetti, ivi compresi quello della responsabilità. Il termine decorre dalla data di messa a disposizione del piano, se questo, per qualunque ragione, non sia disponibile al momento della nomina.
2. Entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva o dall'affidamento dei lavori, il coordinatore trasmette all'impresa esecutrice il piano con prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso unitamente all'invito esplicito alla stessa impresa a presentare eventuali proposte integrative:
 - a) che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi del comma 5 dell'art. 100 del decreto 81/08;
 - b) per adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie;
 - c) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
3. Entro 10 giorni dalla presentazione da parte dell'impresa, delle eventuali proposte integrative e del Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/08, il coordinatore si esprime **in forma scritta** circa:
 - a) l'ammissibilità e quindi l'idoneità e l'accogliibilità, anche parziale, delle proposte formulate dalle imprese esecutrici e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
 - b) l'idoneità del Piano Operativo, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di Sicurezza, assicurandone la coerenza con quest'ultimo.
4. In nessun caso le proposte di cui al comma 2, lettere a) e b), anche se accolte, possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o degli oneri per l'attuazione del piano come già determinati.
5. Qualora l'accoglimento delle proposte di cui al comma 2, lettera c), comporti un incremento dei costi, il coordinatore ne dà immediatamente notizia al responsabile del procedimento, motivando adeguatamente sulle circostanze e le cause della loro mancata previsione in sede di redazione del piano o di controllo dello stesso operato ai sensi del comma 1. L'eventuale rifiuto motivato del responsabile del procedimento all'adeguamento parziale o totale dei costi e, in ogni caso, la soluzione risultante circa le proposte di modifica del piano, devono constare da atto scritto che il coordinatore trasmette all'impresa e conserva unitamente al piano stesso, eventualmente integrato.
6. In ogni caso in merito alle proposte di cui al comma 2, il coordinatore si pronuncia motivatamente entro i successivi 10 giorni dalla loro presentazione e, per quelle di cui al comma 5, sollecita il responsabile del procedimento alla pronuncia entro lo stesso termine.
7. Qualora le proposte dell'impresa non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente motivato, è trasmesso immediatamente al responsabile del procedimento e all'impresa stessa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza è immediatamente adeguato e ritrasmesso al responsabile del procedimento ed all'impresa.
8. Qualora il coordinatore non si pronunci nel termine previsto, ovvero nel maggior termine che il responsabile del procedimento gli conceda con apposito provvedimento, le proposte si intendono accolte e nel caso di cui al comma 5, i relativi maggiori costi, come quantificati equamente dalle parti, sono imputati al coordinatore, con rivalsa in primo luogo sui corrispettivi previsti a suo favore per le prestazioni di coordinamento e, in caso di insufficienza, sull'assicurazione stipulata dallo stesso a favore dell'amministrazione committente.

Art. 4.3 - Adempimenti nel corso dei lavori.

1. Durante il corso dei lavori il coordinatore deve:

- a) verificare l'applicazione, con opportune azioni di coordinamento e controllo, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni pertinenti a ciascuno di essi contenute nel piano e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verificare la costanza nel tempo dell'idoneità del piano, del fascicolo e del piano operativo; adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi;
- c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnalare al responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generali di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste dal decreto 81/08; proporre al responsabile del procedimento la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
- f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'attività del Coordinatore nel cantiere durante i lavori deve risultare da scritture negli atti contabili (Giornale dei Lavori) e da appositi verbali redatti almeno in duplice copia, debitamente sottoscritti dalle imprese esecutrici o dai lavoratori autonomi, una della quali, dovrà essere trasmessa al Responsabile del Procedimento attraverso il Protocollo per l'inserimento negli atti.

2. Qualora il Responsabile del procedimento non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al comma 1, lettera e), senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore provvede a dare comunicazione dell'inadempimento alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del lavoro.

3. Per l'individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi di cui al comma 1, lettera e), il coordinatore deve fare riferimento alla propria discrezionalità tecnica, con adeguata motivazione, assumendosene le responsabilità; in ogni caso costituiscono inosservanze ai sensi della disposizione citata, quelle la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto nonché la violazione dell'ordine di sospensione di cui al comma 4.

4. Per la sospensione delle singole lavorazioni di cui al comma 1, lettera f), il coordinatore può provvedere verbalmente, con immediata comunicazione al Direttore dei Lavori ed al responsabile del procedimento e verbalizzazione nel Giornale dei Lavori. La sospensione è confermata per iscritto all'impresa o al lavoratore autonomo interessati, nonché al Direttore dei Lavori ed al responsabile del procedimento, entro i tre giorni successivi, accompagnata dalla motivazione che ne è stata la causa.

5. Qualora prima dell'assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di risoluzione di cui al comma 1, lettera e), ovvero alla conferma della sospensione delle singole lavorazioni di cui al comma 1, lettera f), vengano meno le cause che hanno determinato i relativi provvedimenti, il procedimento è estinto e del fatto il Coordinatore deve dare atto nel Giornale dei Lavori.

6. Il coordinatore accede e presenza nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento e coerente con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del coordinatore che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

7. Il responsabile del procedimento può, in ogni momento, chiedere al coordinatore la sostituzione o l'allontanamento immediato dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione, così come può richiedere al coordinatore una diversa frequenza o una diversa cadenza della presenza nel cantiere ovvero l'immediato accesso al cantiere stesso. **Per il presente cantiere è prevista una cadenza almeno bisettimanale di visite. L'effettiva presenza in cantiere di tale figura dovrà essere riportata sul Giornale dei Lavori e sottoscritta con firma autografa.**

La ripetuta mancanza ingiustificata di tale presenza, previa diffida ad adempiere, comporterà la revoca dell'incarico, la segnalazione all'Ispettorato del Lavoro, all'Ordine o Collegio di appartenenza ed ogni azione di rivalsa che la Stazione Appaltante riterrà di effettuare a propria tutela.

8. La mancata formulazione delle richieste di cui al comma 7, così come la mancata formulazione di integrazioni o modifiche alle prestazioni del coordinatore, non comporta acquiescenza, da parte del responsabile del procedimento, alle scelte del coordinatore medesimo.
9. E' compresa nell'incarico l'assistenza al responsabile del procedimento in materia di sicurezza e salute nel cantiere. E' altresì compresa l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'articolo 240 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ed art. 35 della LR 14/02, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza o gli oneri per l'attuazione del piano.
10. Le proposte di cui all'articolo 4.2, comma 2, possono essere presentate al coordinatore anche nel corso dei lavori, purché prima dell'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 dello stesso articolo.
11. Il coordinatore svolge l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
12. Il coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del responsabile del procedimento.

Art. 4.4 - Adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori.

1. A lavori ultimati il coordinatore produce i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto, direttamente o indirettamente, dell'intervento.
2. Il coordinatore redige altresì una relazione, da trasmettere al responsabile del procedimento, all'impresa esecutrice e, se nominato, all'organo di collaudo, contenente:
 - a) un giudizio sintetico sull'operato dell'impresa in materia di sicurezza;
 - b) eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
 - c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi, purché non motivati dall'elusione o dalla riduzione delle misure di sicurezza, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile;
 - d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
 - e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
 - f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.
3. All'atto della liquidazione di ogni **singolo Stato d'Avanzamento** Lavori e della relativa quota di oneri di sicurezza, il coordinatore **attesta il corretto adempimento degli obblighi** da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione.
4. Prima del pagamento dei corrispettivi a saldo delle singole prestazioni, consegna al responsabile del procedimento due esemplari di ogni documento redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità, unitamente a una copia della stessa documentazione riportata su supporto informatico.
5. Gli adempimenti di cui al presente articolo costituiscono presupposto di legittimità per l'emissione dell'atto di liquidazione a favore del coordinatore delle competenze professionali.